Proc. n. 434-1/2025 RG

SENTENZA 286/2025

REPERTORIO 311/2025

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 33/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Fabio Miccio	Giudice
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 434-1/2025 R.G. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato l'11.03.2025 da:

De Prosperis Angelo, nato a Roma il 15.12.2971 e ivi residente in via M. Vincenzo Coronelli n. 40, C.F. DPRNGL71T15H501F;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato l'11.03.2025 in uno a relativa documentazione con l'assistenza dell' 'OCC Protezione Sociale Italiana – Segretariato Sociale di Roma', De Prosperis Angelo, residente in Roma, in via M. Vincenzo Coronelli n. 40, affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento, ha chiesto di dichiarare aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270 CCII, procedendo alla nomina del liquidatore giudiziale nella persona del gestore della crisi, avv. Isabella Maria Rinaldi e alla pronunce accessorie, indicando:

- quali risorse attive l'importo mensile di euro 234,16 da corrispondersi per 36 mesi a mezzo ratei per un complessivo ammontare di euro 9.138,24 comportante l'adempimento del 7,6% della debitoria complessivamente assommante ad euro 119.305,87 di cui euro 112.855,85 nei confronti di 'ADER' relativi a 'Irpef, Iva, Inpa, CCIAA' ed euro 5.450,02 nei confronti di 'Serfin' per 'finanziamento natura personale'.

2.

Accede al ricorso '*relazione ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza*' a firma del designato gestore della crisi, avv. Isabella Maria Rinaldi, che si è conclusivamente espressa rassegnando '*giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione*'.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che sussiste la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza poiché la ricorrente, come comprovato da relativa certificazione anagrafica in atti rilasciata il 9.09.2024

Firmato Da: STEFANO CARDINALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 459848c03684293600e18b6d5d43b865
Firmato Da: CLAUDIO TEDESCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d953a800d5f8b79ff97a39b42815c5

dalla competente civica amministrazione, ha la propria residenza in Roma, in via Vincenzo Coronelli n. 40, e ciò ne radica la cognizione delibativa ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII.
Osserva, poi, il tribunale che dalla relazione stilata dal gestore della crisi emerge che gran parte del debito a carico del ricorrente ha casuale inerenza al pregresso esercizio di attività imprenditoriale; tuttavia, risultando la stessa cessata nell'anno 2013, come ivi riportato, ciò, a mente dell'articolo 33 CCII osta effetto preclusivo al possibile avvio di concorrente procedura di liquidazione giudiziale.
4.
Tanto premesso, ritiene il collegio che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente poiché:
-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;
-la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente ha trovato illustrazione e convalida asseverativa nella relazione stilata dal gestore della crisi *ex* art. 269 comma 3 CCII nella quale, all'esito anche delle verifiche espletate, è stata affermata l'accertata carenza di titolarità di beni immobili o mobili registrati e la percezione di emolumento mensile costituente corrispettivo di attività di lavoro subordinato, da cui dovrebbero essere tratte le risorse attive da destinare alla composizione della debitoria; nel medesimo documento ha trovato conferma l'ammontare del debito complessivo come indicato dall'istante ed emerge, inoltre, da esso, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, *ex* art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte.
Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario per finalità di mantenimento deve escludersi che possa trovare adesivo recepimento quanto indicato dal ricorrente e ciò sia in ragione della evidente inattendibilità del prospetto riportato nella relazione del gestore della crisi (nel quale vengono riportate le somme annue di euro 960 e di euro 600 per 'RCA auto' e per 'manutenzione auto e tassa possesso' nel mentre il medesimo ha affermato di non essere proprietario di beni mobili registrati e risultando iscritte ulteriori di entità dubbia e comunque non documentata quali euro 2.160 annui per 'trasporti privati e pubblici') sia per l'ulteriore (e comunque assorbente) ragione che vede, nel rispetto del pertinente ordito normativo di disciplina, la pertinente quantificazione essere di spettanza del

Firmato Da: STEFANO CARDINALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 459848c03684293600e18b6d5d43b865
Firmato Da: CLAUDIO TEDESCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d953a800d5f6b79ff97a39b42815c5

tribunale al quale il ricorrente si è in ogni caso rimesso; sul punto provvederà il designando giudice delegato.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. **De Prosperis Angelo,** nato a Roma il 15.12.2971 e ivi residente in via M. Vincenzo Coronelli n. 40, C.F. DPRNGL71T15H501F;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Isabella Maria Rinaldi ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025

Il giudice estensore — Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente — Dott. Stefano Cardinali

Firmato Da: STEFANO CARDINALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 459848c03684293600e18b6d5d43b865
Firmato Da: CLAUDIO TEDESCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d953a800d5ff6b79ff97a39b42815c5